



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 /948206

C.A.P. 03040 Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

pec: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

SERVIZIO III

N. 419 del 21.09.2026 Registrazione Pubblicazione Albo Pretorio Comunale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

Nr. 105 del 21.09.2026

Registro Generale nr. 289 del 21.09.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI COMPETENZA ANNO 2025 PER RIMESSA DIRETTA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Il Decreto n. 7 del 31.05.2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio III;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 15.11.1997;
- l'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che disciplina la fase dell'impegno di spesa;
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2026, esecutiva ai sensi di legge;
- il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2026, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, approvato con delibera di G.C. n. 41 del 16/06/2026, esecutiva ai sensi di legge, che assegna le rispettive risorse, per l'anno 2026, ai Titolari di incarichi di E.Q., ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 267/00;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.06.2025 avente ad oggetto

“Approvazione tariffe rifiuti TARI anno 2025”;

- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif che dal 1° gennaio 2024 ha istituito, sul prelievo per la taxa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa:
 1. componente UR1: pari al 0,10 euro per utenza/anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 2. componente UR2: pari a 1,50 euro per utenza/anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif che dal 1° gennaio 2025 ha introdotto la componente perequativa UR3 (Bonus Sociale Rifiuti) pari a 6,00 euro per utenza/anno a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del Bonus Sociale per i rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 22 giugno 2021 227/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” e, in particolare, i relativi Allegato A e Allegato C;
- il Decreto-legge 124/2019 convertito in Legge 157/2019, in particolare l'art. 57-bis che ha introdotto il Bonus sociale Rifiuti a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
- la delibera Arera n.355/2025 che ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) e ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l'erogazione del bonus rifiuti aggiornate ed integrate dalla versione 1.3 con deliberazione ARERA del 14/04/2026;
- la delibera ARERA n. 584/2025 che ha disposto l'ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al Bonus sociale Rifiuti e l'integrazione e la rettifica degli errori materiali;
- la delibera ARERA n. 02/2026 che ha aggiornato i valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall'01.01.2026;
- il comunicato ARERA del 17.03.2026 che ha chiarito le modalità attuative del bonus e ha definito le modalità operative per l'erogazione dello sconto;

Visti i “chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti” pubblicati da ARERA in data 29.04.2026, secondo cui:

- Il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall'utente;
- In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente a titolo di TARI-Tariffa corrispettiva;
- Per essere beneficiari del bonus in oggetto l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
- Per essere beneficiari del bonus in oggetto l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);

- Per essere beneficiari del bonus in oggetto il nucleo deve avere l'agevolazione per una sola utenza, nell'anno di competenza della DSU;
- Il gestore non deve verificare l'indirizzo del nucleo, né la residenza, tali elementi non sono requisiti di ammissibilità. Solo nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore effettua la verifica sull'indirizzo e applica l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAtè;
- Se nella DSU è presente un unico soggetto che non è intestatario della TARI, il bonus non va erogato perché non è rispettato il primo requisito di ammissibilità;
- Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
- Il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAtè;
- Il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
- L'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno;
- Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Visto l'elenco dei beneficiari del bonus sociale in oggetto, così come acquisito dal sistema SGAtè;

Visto l'elenco dei flussi aggiuntivi comunicati da SGATE per cui occorre fare una rimessa diretta perché oltre la data del 30/06/2026;

Vista l'istruttoria di verifica delle posizioni dei potenziali beneficiari del bonus sociale in oggetto, depositata agli atti dell'ente.

Rilevata la necessità di procedere alla comunicazione dell'assegnazione di un bonus sociale spettante agli utenti beneficiari mediante apposita lettera, nonché provvedere all'erogazione del contributo tramite rimessa diretta mediante bonifico bancario, entro il 30 settembre 2026, a favore dei beneficiari aventi diritto;

Preso Atto che, a seguito dell'elaborazione e della trasmissione dei dati da parte di SGAtè, i beneficiari del bonus sociale rifiuti flusso aggiuntivo per l'anno 2025 risulta essere n. 1, come da elenco depositato agli atti dell'Ente, per i quali è prevista l'erogazione del beneficio tramite rimessa diretta a mezzo bonifico bancario entro il 30 settembre.

Considerato che l'importo complessivo da erogare al beneficiario del bonus sociale rifiuti ammonta a € 68,87;

Acquisito ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

DETERMINA

1. **Richiamare** integralmente la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Prendere atto** che, come stabilito dal Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Bonus Sociale per disagio economico è automaticamente riconosciuto ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda sulla base delle informazioni date dallo SGAt.
3. **Procedere** all'erogazione del beneficio tramite rimessa diretta a mezzo bonifico bancario a n. 1 beneficiario individuati dal sistema SGAt, flussi aggiuntivi di cui all'elenco depositato agli atti dell'Ente, per un importo complessivo pari a € 68,87;
4. **Dare atto** che il bonus sociale rifiuti è finanziato integralmente dalla componente perequativa UR3, di cui alla Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif;
5. **Impegnare** e liquidare la somma complessiva di € 68,87 per il bonus sociale rifiuti anno 2025, come da elenco depositato agli atti, in conformità alle risultanze di cui al seguente prospetto:

Esercizio	Capitolo	Importo
2025	4301	68,87

del bilancio di previsione 2026/2028.

6. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario affinché provveda a liquidare il bonus sociale rifiuti al beneficiario mediante bonifico bancario.

la presente determinazione.

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
Maria Assunta Risi

Maria Assunta Risi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi sopra citato.



Il Responsabile del Servizio
Dr. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n. e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 21.09.2026



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista